

andata in obblivione questa diligenza, così a questi tempi pochi avevano nelle loro case simile provvisione. Republicata la Parte, tutti procurarono ad ogni spesa di obbedirla, e provvedersene.

397) Fino al 1423 si mantenne qualche ombra e imagine dell'antico Arrengo o Concione: ma in quell'anno per una legge de' 6 Aprile si decretò, *Arrengum amplius non vocetur*. Lib. B. fol. 42. Sandi III, 282.

398) La Cittadinanza concessa a forastieri per privilegio, o per grazia, era di due sorti: *De intus*, semplicemente, ovvero *De intus & de extra*, che era dell' antecedente molto maggiore e più ampia. La cittadinanza *de intus* soltanto, faceva, che il forastiere godesse d'alcuni privilegj come se nato fosse in Città: Cittadino poi eziandio *de extra* era quello, che aveva in oltre il gius di mercantare come Veneziano, e navigare nelle Scalle frequentate dai Veneziani. La più vecchia legge a tal cittadinanza appartenente è del 1305. Di essa ne parla il Sandi II, 812. Alcune volte per causa della peste o altra cosa fu concessuta la Cittadinanza agli Esteri, che fossero venuti ad abitar in Venezia. Così nella Raccolta delle leggi de' Consoli dei Mercadanti fatta nel 1546, da Alessandro Ingenerio, si ha una legge del *Capitul. Advocat.* p. 24, la quale c' insegna, che nel 1296, indict. 9, die 28 Martii: *Capta fuit pars in M. C. quod Terra aperiatur Foresteriis. Itaque possint in Venetiis emere & vendere, & incanipare omnes mercantias, quae venient per mare, sicut quilibet Venetus: salvo quod non possint incanipare gravissam; sed omnes mercationes quae venient per terram Ve-*